



*Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato*  
*“Mons. Vittorio D'Alessi”*  
*Via M. Belli, 25 - Portogruaro (VE)*

# Regolamento di Istituto



# Sommario

<b>REGOLAMENTO D'ISTITUTO</b> .....	<b>1</b>
PREMESSA .....	1
ISCRIZIONI, TASSE SCOLASTICHE E FORMAZIONE DELLE CLASSI .....	2
ATTIVITÀ DIDATTICA E ATTIVITÀ INTEGRATIVE .....	3
GLI ORGANI COLLEGIALI .....	4
IL PERSONALE DOCENTE .....	5
IL PERSONALE ATA.....	8
GLI STUDENTI – NORME DI COMPORTAMENTO.....	9
I GENITORI.....	13
DISCIPLINA E MANCANZE DISCIPLINARI.....	14
LABORATORI, PALESTRA E BIBLIOTECA.....	17
I PROGETTI .....	18
RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON L'ESTERNO.....	19
ALLEGATI.....	20

## Regolamento d'Istituto

Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta Internazionale sui diritti dell'Infanzia. Fanno inoltre riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, dal regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 257, e sue modifiche ed integrazioni.

### **Premessa**

- Art. 1 La scuola è una comunità educativa in cui tutte le componenti collaborano allo scopo comune di promuovere la crescita culturale e professionale degli studenti in funzione dell'acquisizione di un'autonoma capacità di elaborazione critica del sapere necessario all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
- Art. 2 Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Carta Costituzionale della Repubblica italiana:
- a) Dirimere gli ostacoli che impediscono il godimento della piena cittadinanza;
  - b) Favorire l'integrazione sociale e l'eguaglianza civile;
  - c) Diffondere l'istruzione con specifiche azioni di insegnamento;
  - d) Realizzare la formazione culturale e professionale nel rispetto del diritto all'apprendimento e dei basilari principi di libertà, comprensione e solidarietà tra gli esseri umani.
- Art. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera religiosa, ideologica, sociale, culturale ed etnica.
- Art. 4 È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata come previsto dalla normativa vigente (Legge 5 febbraio 1992, n° 104). L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- Art. 5 Agli studenti stranieri è garantito il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- Art. 6 Insegnanti, studenti e tutti coloro che operano nella scuola si impegnano, con diversa responsabilità, all'osservanza delle norme del presente regolamento e, in ogni caso a porre sempre i principi della libertà e responsabilità a fondamento delle relazioni scolastiche.

## ***Iscrizioni, tasse scolastiche e formazione delle classi***

- Art. 7 L'iscrizione alle classi dell'Istituto è aperta a tutti coloro che hanno titolo di studio valido, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
- Art. 8 Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria didattica nei periodi previsti dalla normativa e si perfezionano mediante il pagamento delle tasse scolastiche Ministeriali e di Istituto. Tutte le informazioni utili sono fornite dalla segreteria negli orari di sportello.
- Art. 9 La tassa scolastica di competenza della Scuola è fissata annualmente dal Consiglio d'Istituto. Essa è finalizzata all'assolvimento del diritto allo studio, allo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, nonché al migliore funzionamento delle strutture scolastiche ed al miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto. Nella stessa tassa è compresa la copertura assicurativa RC dello studente.
- Art. 10 L'Istituto si riserva la facoltà di definire le priorità di accettazione in caso di esubero delle richieste rispetto al numero di classi autorizzate nelle singole specializzazioni.

## ***Attività didattica e attività integrative***

- Art. 11 Il consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, ciascuno per le proprie competenze, procedono annualmente alla verifica della validità del Piano dell'Offerta Formativa sulla base dei monitoraggi effettuati nella fase di attuazione e attuano le necessarie modifiche ed integrazioni.
- Art. 12 Il calendario e le scadenze dell'anno scolastico sono stabiliti, secondo la normativa vigente, dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e dalla Regione per le proprie competenze. Il Consiglio di Istituto, sulla base della programmazione didattica stabilita dal Collegio dei Docenti, delibera gli opportuni adattamenti del calendario scolastico.
- Art. 13 Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti in merito ai criteri generali, predispone l'orario delle lezioni. Per tale attività può eventualmente avvalersi della collaborazione di personale esperto da lui individuato.
- Art. 14 Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, sulla base delle disposizioni in vigore e delle esigenze didattiche, ambientali e logistiche, si esprime ogni anno, in merito all'orario di inizio e della durata delle lezioni.
- Art. 15 L'Istituto, nell'ambito della programmazione didattica approvata dal Collegio dei Docenti, su proposta dei Consigli di Classe, acquisite le delibere del Consiglio di Istituto, organizza viaggi di istruzione in Italia o all'estero, visite guidate, ecc... nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (allegato .....

## ***Gli organi collegiali***

Art. 16 Gli Organi Collegiali attuano la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola, assicurando l'autonomia gestionale, organizzativa, di sperimentazione e di ricerca con spirito di collaborazione e nel rispetto delle competenze di ciascuno.

Art. 17 Sono Organi Collegiali dell'Istituto:

1. Consiglio di Istituto
2. Collegio dei Docenti
3. Aree Disciplinari
4. Commissioni di lavoro
5. Comitato per la valutazione degli insegnanti
6. Assemblee di Istituto e di Classe degli studenti
7. Comitato degli studenti
8. Assemblee dei genitori
9. Comitato dei genitori
10. Assemblee del personale ATA
11. Organo di garanzia

Per il funzionamento e le competenze dei singoli Organi Collegiali si rinvia alla normativa vigente.

Art. 18 Gli Organi Collegiali:

1. si adoperano al fine di creare un clima di rapporti civili
2. contribuiscono alla elaborazione e alla realizzazione dell'offerta formativa
3. favoriscono il funzionamento dell'istituzione scolastica e il rispetto delle regole.
4. assicurano continui e proficui rapporti tra scuola e famiglia
5. assicurano un ambiente formativo libero da pregiudizi di sorta
6. assicurano un servizio educativo adeguato alle finalità istituzionali
7. assicurano una gestione amministrativa e finanziaria trasparente e coerente con gli obiettivi del Programma Annuale e del Piano dell'Offerta Formativa.

## **Il personale docente**

- Art. 19 Ogni funzione e competenza dell'insegnante ha la finalità di introdurre il giovane alla conoscenza critica della realtà e del mondo, sviluppando le potenzialità e valorizzando le attitudini della persona.
- Art. 20 L'Istituto garantisce e tutela la libertà d'insegnamento, riconosciuta dalla stessa Costituzione (art. 33). Il docente nell'espletamento della sua funzione educativa e didattica collabora con la Scuola, che a sua volta lo garantisce e tutela rispetto alla libertà d'insegnamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Art. 21 L'insegnante partecipa, ai diversi livelli che gli competono, alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa, specialmente per l'individuazione dei reali bisogni degli alunni, nel rispetto della primaria competenza educativa della famiglia e in un quadro di reale pluralismo. Il piano formativo impegna l'insegnante ad una costruttiva collaborazione con il Dirigente, i colleghi e le altre componenti scolastiche e riconosce la libera iniziativa di proposta e di progettazione educativa e didattica ai singoli docenti e a gruppi di docenti, seppur non maggioritari.
- Art. 22 Ogni insegnante partecipa direttamente, o tramite i suoi rappresentanti, alla gestione dell'Istituto, con l'apporto delle sue competenze e idee, in posizione di parità rispetto alle altre componenti degli organi collegiali.
- Art. 23 Al di là degli specifici compiti e responsabilità di particolari figure, ogni insegnante collabora diligentemente e in modo costruttivo in ogni attività scolastica con il Dirigente scolastico nel rispetto delle sue prerogative di organo di presidenza, organizzazione, esecuzione, direzione e rappresentanza della scuola, assegnategli dalla legge.  
I docenti membri delle commissioni di studio e di lavoro sono designati dal Collegio dei Docenti al quale sono tenuti a riferire.
- Art. 24 I rapporti dell'insegnante con il personale non docente dovranno ispirarsi al rispetto delle competenze di ciascuno. Il personale della segreteria amministrativa è disponibile, secondo gli orari e le modalità stabiliti, ad adempiere alle richieste che riguardano lo status e il servizio del docente. Il personale non docente collabora con l'insegnante, il quale non ha alcun potere gerarchico: nessuna direttiva o ordine può essere direttamente impartito dal docente che, per eventuali richieste, dovrà rivolgersi al Dirigente scolastico o al Direttore amministrativo.
- Art. 25 L'insegnante svolge la sua funzione educativa rapportandosi a tutti gli studenti dell'Istituto. Rispetto ad essi, ed in particolare ai minorenni, egli deve adempiere gli obblighi di vigilanza previsti dalla legge e dai regolamenti, secondo le disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico.
- Art. 26 Nell'attività in classe o nell'Istituto il docente instaura con ogni studente un rapporto educativo, mai paritario, nel rispetto della sua persona, della sua libertà di pensiero, d'espressione, di coscienza e di religione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale o culturale. Il rapporto tra il docente e lo studente si dovrà ispirare al dialogo costruttivo, anche nelle scelte di competenza dell'insegnante. Nella programmazione di ogni fase dell'attività educativa e didattica sarà cura dell'insegnante accertare le esigenze, i bisogni e le proposte degli studenti di cui tenere debitamente conto nella stessa programmazione. Nell'espletamento dell'attività didattica l'insegnante segue il metodo della trasparenza,

- che dovrà aiutarlo nel compito fondamentale di educatore e maestro. Dovrà operare in modo da conciliare tale metodo con quello della riservatezza.
- Art. 27 L'insegnante utilizzerà la valutazione delle prove scolastiche dello studente anche come occasione e strumento per aiutarlo e guidarlo nel processo d'apprendimento, comunicandogli tempestivamente l'esito di ogni prova, sia scritta che orale che pratica, informandolo dei criteri seguiti per la valutazione e delle motivazioni della stessa. Favorirà l'affermarsi nello studente di un responsabile atteggiamento di auto-valutazione.
- Art. 28 Nella procedura per la scelta dei libri di testo, oltre ai genitori, possono partecipare anche gli studenti apportando il contributo della loro reale esperienza d'apprendimento. Ogni singolo insegnante definisce le modalità di tale partecipazione.
- Art. 29 L'Istituto garantisce ad ogni singolo insegnante la libertà d'espressione e il diritto all'informazione. Questi non possono essere limitati se non per quanto attiene all'applicazione di norme e vincoli sanciti dalla legge. Per l'esercizio di questi diritti l'Istituto predispone appositi ed adeguati spazi, che verranno gestiti autonomamente dai docenti.
- Art. 30 Al di là dello specifico diritto di riunirsi in assemblea sindacale in orario di servizio, riconosciuto e regolato da apposite leggi e regolamenti, gli insegnanti hanno diritto di libera riunione ed associazione all'interno dell'Istituto e quello di intraprendere e proporre iniziative di aggiornamento e di tipo culturale. L'Istituto mette a disposizione locali e strutture per rendere effettivi tali diritti.
- Art. 31 L'insegnante è vincolato al rispetto degli orari di cattedra e di servizio con la massima puntualità e nel rispetto delle norme previste dal CCNL Comparto Scuola. Sarà informato, in modo completo e tempestivo, sulla situazione didattica e amministrativa dell'Istituto dal Dirigente Scolastico.
- Art. 32 Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno attraverso la pubblicazione delle circolari nell'apposito raccoglitore posto nella sala insegnanti. È compito di ciascun docente controllare le circolari esposte, dato che esse costituiscono la forma con cui vengono veicolati gli ordini di servizio.
- Art. 33 I docenti sono tenuti a controllare che l'aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia e di decoro. L'applicazione del D.P.R. 303/56 attribuisce precise responsabilità in materia ai preposti. In caso di condizioni igieniche non accettabili si deve immediatamente avvertire la Presidenza.
- Art. 34 I docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della loro attività. Sono tenuti a segnalare qualunque comportamento non conforme alla Normativa e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, ecc...
- Art. 35 Durante l'attività didattica è vietato l'uso del cellulare.
- Art. 36 I docenti devono garantire che l'uscita degli allievi dalle aule, dai laboratori al termine della lezione avvenga in modo ordinato e comunque non prima del suono della campana. Durante l'intervallo, sono impegnati a turno nella vigilanza all'interno degli spazi scolastici, secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico.

- Art. 37 In occasione di un temporaneo allontanamento dall'aula, l'insegnante deve assicurarsi che la vigilanza venga effettuata da un collaboratore scolastico. In ogni caso la classe non può rimanere scoperta di vigilanza e gli allievi sono tenuti ad interrompere le lavorazioni che comportano l'uso di macchinari e attrezzature.
- Art. 38 Per norma di Legge è assolutamente vietato fumare all'interno dell'Istituto ad eccezione delle aree predisposte esterne all'istituto.

## ***Il personale ATA***

Art. 39 Il personale ATA è così suddiviso:

- direttore dei servizi generali ed amministrativi
- assistenti amministrativi
- assistenti tecnici
- collaboratori scolastici

Il personale viene dislocato nella sede centrale e nella succursale dell'Istituto a seconda delle esigenze.

Art. 40 Il personale ATA è vincolato al rispetto degli orari di servizio con la massima puntualità e nel rispetto delle norme previste dal CCNL Comparto scuola.

Art. 41 I collaboratori scolastici assicurano l'apertura e la chiusura degli edifici.

Essi assicurano la vigilanza degli allievi durante il cambio dell'ora, l'intervallo ed eventuali altre uscite dall'aula e provvedono alla chiusura dei cancelli durante la ricreazione.

Inoltre, provvedono all'accompagnamento degli studenti nei trasferimenti dalla sede centrale alla succursale e viceversa.

## ***Gli studenti – norme di comportamento***

- Art. 42 I diritti e i doveri della componente studentesca sono fissati dalla normativa vigente e dagli articoli seguenti.
- Art. 43 Gli studenti hanno diritto:
- a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispecchi e valorizzi, anche attraverso l'orientamento l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
  - ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
  - ad una valutazione trasparente ed efficace, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
  - alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
  - alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
- Art. 44 Gli studenti sono tenuti a:
- frequentare con assiduità le lezioni e le attività didattiche (anche pomeridiane) secondo orari, calendari e programmi definiti dall'Istituto;
  - impegnarsi con continuità nello studio e partecipare alla vita scolastica attivamente offrendo il proprio contributo di cultura e di umanità;
  - tenere un atteggiamento di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola (docente e non docente) e tra di loro;
  - utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
  - osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento ed eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
  - deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
- Art. 45 Gli studenti possono usufruire dei locali dell'istituto anche per lo studio individuale o di gruppo, purché autorizzato dalla Presidenza e nel rispetto delle norme.  
Gli studenti possono usufruire di appositi spazi per le affissioni, che devono essere datate e firmate con l'indicazione del nome, cognome e della classe di appartenenza. Non devono contenere offese a persone o incitamenti a commettere reati.
- Art. 46 Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe (al massimo due ore al mese) previa richiesta alla Presidenza completa di ordine del giorno inoltrata almeno 3 giorni prima dai rappresentanti di classe e firmata, per adesione, dal docente in servizio nelle ore di assemblea.  
I docenti predetti sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla riunione e hanno il potere di intervento in caso di non ordinato svolgimento dell'assemblea e di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti.

- Art. 47 È riconosciuto come organismo portavoce degli studenti l'assemblea dei rappresentanti di classe; tale organismo integrato dai rappresentanti nel Consiglio di Istituto costituisce il Comitato Studentesco. Le ore impiegate sono contabilizzate al pari delle assemblee generali.
- Art. 48 Sono consentite assemblee generali autorizzate. Le assemblee devono essere richieste alla Presidenza con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da almeno i 2/3 dei rappresentanti di classe o dai rappresentanti del Consiglio di Istituto.
- Art. 49 Lo scarso impegno nello studio e il mancato rispetto delle regole e dei principi stabiliti per le studentesse e gli studenti costituiscono grave mancanza e hanno effetti sugli esiti formativi.
- Art. 50 All'inizio dell'anno scolastico viene consegnato ad ogni studente un libretto personale numerato per le giustificazioni e le comunicazioni. Il libretto personale va autenticato attraverso la firma di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà, il quale firmerà poi le giustificazioni sugli appositi fogli. Gli studenti maggiorenni possono firmare le proprie giustificazioni se autorizzati dai genitori.  
In caso di esaurimento dei fogli, sarà rilasciato un duplicato che verrà consegnato ad un genitore previo versamento della somma stabilita dal Consiglio di Istituto.
- Art. 51 Gli studenti devono recarsi in aula al suono della prima campana, mentre devono essere pronti per l'inizio delle lezioni al suono della seconda campana.  
Per gli studenti obiettivamente impossibilitati a raggiungere la sede scolastica entro gli orari previsti, per validi e comprovati motivi, i genitori potranno chiedere alla Presidenza un permesso temporaneo di ingresso ritardato.  
Analogamente potrà essere chiesto un permesso per uscite anticipate rispetto all'ultima ora di lezione.  
I permessi di uscita anticipata per attività sportive, debitamente documentate, saranno concessi in numero limitato.
- Art. 52 Gli studenti in ritardo sull'orario di effettivo inizio delle lezioni potranno essere ammessi in classe dall'insegnante della prima ora solo se il ritardo, non superiore a 10 minuti, è dovuto a motivi di forza maggiore o indipendenti dalla volontà dell'alunno e non sia comunque sistematico.  
Gli studenti che si presenteranno con ritardo superiore a 10 minuti rispetto all'orario effettivo di inizio delle lezioni, solo in casi eccezionali e per comprovati motivi potranno essere ammessi dalla Presidenza alle lezioni della 2ª ora con obbligo alla giustificazione per il giorno successivo ed annotazione sul registro di classe da parte del docente in servizio.
- Art. 53 Agli alunni non è consentito di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, comprese quelle pomeridiane, se non per validi e documentati motivi; le domande di uscita anticipata, redatte sul libretto personale, con la firma di chi esercita la patria potestà per i minori, dovranno essere presentate nell'ufficio del vicepreside prima dell'inizio delle lezioni.  
Nel caso in cui la richiesta di uscita sia dovuta a stati di malessere degli alunni sopravvenuti durante le ore di lezione, sarà cura della presidenza avvertire le famiglie perché possano recarsi a scuola per riprendere i loro figli.  
Solo in casi eccezionali sarà consentito il permesso per uscite anticipate di due ore di lezione.

- Art. 54 Durante le ore di lezione, intervallo compreso, è fatto divieto di uscire dall'Istituto.  
Il trasferimento dalla sede centrale alla succursale e viceversa deve avvenire con l'accompagnamento di un collaboratore scolastico o di un docente. Per nessun motivo gli allievi possono transitare da una sede all'altra non accompagnati. Per casi urgenti è necessario rivolgersi al personale collaboratore scolastico.
- Art. 55 Le eventuali assenze dalle lezioni vanno giustificate per iscritto nell'apposito libretto il primo giorno di rientro a scuola e comunque entro i primi tre giorni; trascorso tale periodo lo studente (anche se maggiorenne) non è riammesso, se non accompagnato dai genitori.  
Il libretto deve essere consegnato dallo studente, prima dell'inizio della lezione, all'insegnante della prima ora.  
La quinta assenza e i multipli successivi devono essere giustificate personalmente dai genitori degli alunni anche se maggiorenni e direttamente dalla Presidenza.  
Le assenze superiori a cinque giorni (calcolati tenendo conto anche di eventuali giorni festivi) devono essere giustificate accompagnate da certificato medico (se per motivi di salute) o comunque da una adeguata documentazione.  
Il verificarsi di malattie infettive dovrà essere comunicato, anche tramite il medico di famiglia, alla ASL ed alla scuola.
- Art. 56 L'Istituto provvede ad avvertire le famiglie nel caso in cui le assenze dello studente siano numerose o tali da compromettere l'attività scolastica.  
La famiglia ha la possibilità di verificare quotidianamente le assenze ed i ritardi del proprio figlio utilizzando il sistema informatizzato (telefono o internet).
- Art. 57 Non costituisce assenza da giustificare la partecipazione legittima ad attività scolastiche, assemblee, collettivi, gruppi di lavoro e di studio promossi dalla scuola e regolarmente autorizzati dal Capo di Istituto.
- Art. 58 In caso di manifestazione collettiva degli studenti indette da organismi interni od esterni alla scuola, comunicata anticipatamente alla Presidenza, i genitori devono chiedere la riammissione a scuola dichiarando di essere a conoscenza dell'astensione tramite una presa d'atto scritta sul libretto personale.  
In ogni caso la decisione di partecipare è individuale sulla base di personali valutazioni dei motivi. A nessuno può essere impedito l'accesso a scuola o la frequenza alle lezioni se non intende aderire alla manifestazione.
- Art. 59 Nel caso in cui, durante l'anno scolastico, si verificano situazioni che rendano problematica alla Presidenza la vigilanza degli alunni, cosa che potrebbe verificarsi ad esempio in occasione di assemblee, di eventuali scioperi del personale della scuola o di non previste assenze di qualche docente, è possibile che siano autorizzate uscite anticipate o entrate posticipate degli alunni.
- Art. 60 Durante le lezioni l'allievo non può allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante e comunque uno per volta. Le uscite e i rientri dovranno essere limitati nel numero e nel tempo. Non è permesso uscire durante la prima, la terza e la quarta ora. Nel cambio tra una lezione e l'altra, l'allievo deve rimanere in aula ed attendere il docente dell'ora successiva. Nei trasferimenti tra un'aula e l'altra gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, silenzioso e celere.
- Art. 61 Durante l'attività didattica è vietato l'uso del cellulare, in quanto la reperibilità degli studenti è garantita, in caso di necessità, dalla portineria.

- Art. 62 È fatto divieto allo studente di consumare cibi o bevande in aula.
- Art. 63 Gli studenti devono indossare un abbigliamento consono all'istituzione scolastica e non devono indossare alcun copricapo all'interno dell'edificio scolastico.
- Art. 64 È fatto divieto allo studente di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule speciali se non accompagnati dal docente. Gli studenti possono accedere alla sala mensa, alla biblioteca e alla segreteria didattica nel rispetto degli orari affissi.
- Art. 65 Gli studenti sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.. Pertanto, sono tenuti ad informare la Presidenza di ogni incidente avvenuto a scuola o nel tragitto, su mezzi pubblici e/o a piedi, da casa a scuola e viceversa o durante i viaggi d'istruzione. La denuncia è obbligatoria.
- Art. 66 Per norma di Legge è assolutamente vietato fumare all'interno dell'Istituto ad eccezione delle aree predisposte esterne all'istituto.

## ***I genitori***

- Art. 67 I genitori possono richiedere alla Presidenza, attraverso i rappresentanti di classe, l'uso dei locali della scuola per assemblee di classe e del Comitato dei Genitori il cui ordine del giorno dovrà essere preventivamente comunicato. Il Comitato promotore è l'organo composto dall'unione dei rappresentanti di classe, integrato dai rappresentanti del Consiglio di Istituto.
- Art. 68 I genitori hanno il diritto di ottenere informazioni personali direttamente dagli insegnanti sul comportamento e sul profitto dei figli, secondo l'orario di ricevimento, che viene comunicato annualmente alle famiglie. Alunni e famigliari possono essere ricevuti dal Dirigente e/o collaboratori, secondo le loro disponibilità.  
La famiglia ha la possibilità di verificare quotidianamente le assenze, i ritardi ed i voti del proprio figlio utilizzando il sistema informatizzato (telefono o internet).
- Art. 69 I genitori degli studenti minori hanno l'obbligo di giustificare le assenze e ritardi esclusivamente sull'apposito libretto e di prendere visione di tutte le altre comunicazioni relative ai rapporti con l'Istituto. La firma del genitore deve essere la stessa apposta sul libretto all'atto del ritiro dello stesso. I genitori, anche degli alunni maggiorenni, vengono informati delle assenze su segnalazione del Consiglio di Classe o su richiesta loro.

## **Disciplina e mancanze disciplinari**

- Art. 70 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- Art. 71 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni comunque sono sempre adottate dal Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. Al Dirigente Scolastico è dato potere dal Collegio dei Docenti di sospendere da 1 a 3 giorni gli alunni che, segnalati dal coordinatore di classe, abbiano riportato almeno tre note disciplinari.
- Art. 72 Costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti:
- esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile e blasfemo;
  - imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;
  - esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale ;
  - mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali di docenti e compagni;
  - assumere comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;
  - assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
  - allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione scritta.
- Art. 73 In base alla gravità della mancanza, possono essere adottate le seguenti sanzioni:
- a) ammonizione orale;
  - b) ammonizione scritta e segnalazione ai genitori dello studente;
  - c) convocazione dei genitori;
  - d) riparazione dell'oggetto, libro, struttura ovvero dello strumento inutilizzabile o arredo danneggiato;
  - e) svolgimento di lavori e attività in favore della comunità scolastica;
  - f) esclusione da attività didattiche integrative e aggiuntive;
  - g) allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a quindici giorni, fatto salva la possibilità della famiglia di ricorrere prima dell'irrogazione della sanzione stessa;
  - h) se l'atto è particolarmente grave: se minorenni relazione al tribunale dei minori e all'assessore alla Socialità; se maggiorenne denuncia all'autorità giudiziaria.
- Art. 74 Contro le sanzioni di cui sopra, entro 15 giorni dalla comunicazione del Capo di Istituto, è ammesso ricorso al Comitato di garanzia, che decide entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

- Art. 75 Agli alunni che non frequentino regolarmente le lezioni e/o non assolvano assiduamente agli impegni di studio, senza giustificato motivo, e/o effettuino "assenze strategiche" viene inflitta l'ammonizione da parte del docente che ha constatato dette negligenze. Tale sanzione, a seconda della persistenza delle mancanze, può essere irrogata in forma orale o scritta nel registro di classe. In quest'ultimo caso deve essere portata a conoscenza del Dirigente o del coordinatore della classe, ove interessi docenti di diverse discipline, perché ne informino i genitori dell'alunno e li invitino ad un colloquio per poter concordare interventi responsabilizzanti nei confronti dell'allievo, cui deve, comunque, essere consentito di esporre le proprie ragioni.
- Art. 76 Nel caso in cui gli alunni disturbino ripetutamente le lezioni, mostrando disinteresse per gli argomenti di studio, ne verrà fatta menzione nel registro di classe ed eventualmente verrà informata la famiglia; la punizione influisce sul voto di condotta.
- Art. 77 Agli alunni che manchino di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, viene inflitta la sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.  
L'organo competente ad irrogare tale sanzione è il Consiglio di Classe che commisura la durata della sospensione dalle lezioni alla gravità dell'atto, dopo aver sentito le ragioni addotte dal responsabile.  
Durante il periodo di sospensione il Dirigente convoca la famiglia insieme all'alunno per renderlo consapevole, col concorso dei genitori, della gravità dell'atto compiuto e invitarlo a mantenere un comportamento corretto dopo il rientro nella comunità scolastica.
- Art. 78 Gli alunni che danneggino le strutture, i locali della scuola o le loro suppellettili ed attrezzature, oltre a dover rifondere le spese per il danno arrecato, vengono sottoposti al giudizio del Consiglio di Classe che, sentite le ragioni addotte dai responsabili, valuta l'intenzionalità e la conseguente gravità sotto l'aspetto disciplinare dell'atto, deliberando sull'eventuale sanzione da infliggere.  
Il Dirigente Scolastico informa per iscritto i genitori sia sull'entità del danno arrecato che della punizione inflitta.  
Qualora non si possa individuare il diretto responsabile, il relativo risarcimento e le relative sanzioni disciplinari potranno essere suddivisi tra gli allievi delle classi presenti nel locale ove si è verificato l'evento.
- Art. 79 Gli alunni che non osservino le disposizioni organizzative non rispettando i limiti di spazio o i tempi destinati alla ricreazione, le regole di comportamento da tenere durante le riunioni collettive, le attività complementari ed aggiuntive, i viaggi di istruzione e gli scambi scolastici, vengono deferiti dal responsabile della sorveglianza al Dirigente che, a seconda della gravità dell'infrazione, sentite le ragioni dell'alunno, può infliggere un ammonimento scritto sul registro di classe o rinviarli al giudizio del Consiglio di Classe per l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'Art. 73.
- Art. 80 Gli alunni che disperdano i rifiuti nell'ambiente scolastico sia interno che esterno all'edificio senza utilizzare gli appositi contenitori, che manomettano i dispositivi di sicurezza, che sporchino con scritte o disegni le pareti o le suppellettili, vengono deferiti dal personale di sorveglianza al Dirigente che, valutando la gravità e le ragioni addotte dai responsabili, può infliggere un'ammonizione orale o scritta, o rinviarli al giudizio del Consiglio di Classe che può irrogare le sanzioni di cui all'Art. 73.  
Qualora l'infrazione abbia causato danni non rimediabili dal personale in servizio e che quindi richiedano l'intervento di personale esterno per essere sanati, con conseguenti oneri finanziari da parte dell'Istituto, tali spese vengono addebitate al responsabile dell'atto.

- Art. 81 Qualora un alunno commetta infrazioni gravi, che configurino l'aspetto di reato, come l'aver causato volontariamente lesioni a qualsiasi persona nell'ambito scolastico, l'aver offeso il decoro personale, le istituzioni, la religione, la morale, l'aver recato oltraggio al corpo insegnante o all'Istituto, l'aver spacciato droga nella scuola, l'aver rubato materiali in dotazione dell'Istituto, il Dirigente deferisce il responsabile al Consiglio di Classe che, oltre alle iniziative inerenti agli obblighi di legge, sentite le ragioni dell'alunno e valutata la gravità dell'atto, può infliggere una delle sanzioni di cui all'Art. 73 e avvalersi del parere dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali.
- Art. 82 L'organo di garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98, è così costituito:
- Presidente del Consiglio d'Istituto;
  - tre docenti scelti tra i rappresentanti del Consiglio d'Istituto non eletti nella giunta esecutiva;
  - uno studente scelto tra i rappresentanti del Consiglio d'Istituto non eletti nella giunta esecutiva.
- Art. 83 Il Comitato di garanzia è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto.  
Il Presidente designa un segretario.  
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Non è ammesso astenersi dalla votazione.  
Prima di ogni decisione deve essere sentito il responsabile dell'infrazione, chi l'ha denunciata o ne ha subito le conseguenze ed eventuali testimoni del fatto.  
L'organo può accogliere il ricorso annullando la sanzione, rigettarlo del tutto convalidando la punizione o infliggere una sanzione di minor entità.  
In quest'ultima eventualità, qualora non venisse raggiunta la maggioranza assoluta sulla sanzione di minor entità da irrogare, verrà inflitta quella più lieve fra le diverse proposte, se votata da almeno due membri del Comitato.  
L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dei Regolamenti in vigore.

## **Laboratori, palestra e biblioteca**

- Art. 84 Laboratori, palestra e biblioteca sono dotati di un proprio regolamento, affisso negli ambienti suddetti e allegato al presente regolamento di Istituto.
- Art. 85 Per ogni laboratorio vi è un docente responsabile, che ne ha la gestione diretta e la responsabilità nell'uso e nel funzionamento.
- Art. 86 I laboratori costituiscono spazi e servizi integrativi dell'attività didattica teorica e pratica.
- Art. 87 L'uso del laboratorio viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico contemporaneamente all'orario delle lezioni.
- Art. 88 Il docente tecnico pratico e l'assistente tecnico vigilano sul corretto uso degli strumenti e degli impianti comunicando al responsabile eventuali guasti o problemi.
- Art. 89 È fatto divieto ai docenti l'accesso e l'uso di attrezzature all'interno dei laboratori in concomitanza allo svolgimento delle lezioni da parte dei colleghi.
- Art. 90 Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti e dal personale tecnico ed ausiliario secondo le loro specifiche competenze.
- Art. 91 Gli studenti accedono al laboratorio sempre accompagnati da un docente.
- Art. 92 Il laboratorio può essere aperto anche nelle ore pomeridiane per gli studenti (a scopo di studio e/o di ricerca) o su richiesta di un docente che si assuma la responsabilità della sorveglianza o, compatibilmente con gli orari di apertura della scuola, su richiesta degli studenti al Dirigente Scolastico che ne consente l'utilizzo solo in presenza del assistente tecnico.
- Art. 93 Nei laboratori possono essere svolte attività (studio, ricerca e aggiornamento) da esterni (enti-organizzazioni) previa convenzione deliberata dal Consiglio di Istituto che ne stabilisce le condizioni.
- Art. 94 L'organizzazione dei laboratori deve attenersi alle norme vigenti sulla sicurezza e gli studenti devono essere informati sulle modalità d'uso delle macchine e dei reparti nonché sulle norme di prevenzione degli infortuni.

## ***I progetti***

- Art. 95 L'Istituto persegue le proprie finalità sia attraverso l'organizzazione delle attività ordinarie del curriculum previste dai piani di studio, sia realizzando progetti autonomi e partecipando a progetti di rete distrettuali, provinciali, regionali, nazionali, europei ed extraeuropei.
- Art. 96 I progetti possono essere elaborati dai singoli docenti, dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di Classe, da singoli studenti e da singoli genitori, dal Comitato degli studenti, dal Comitato dei genitori, dal Consiglio di Istituto, dalle Commissioni di lavoro, dalla Presidenza.
- Art. 97 Il proponente presenta il progetto al Dirigente Scolastico, precisando i tempi di svolgimento, le risorse professionali e materiali necessarie, gli obiettivi che si intendono perseguire.
- Art. 98 Il Collegio dei docenti esprime un motivato parere sul progetto indicando gli aspetti educativi e didattici che lo connotano e la funzione che esso potrebbe svolgere nel quadro delle attività dell'Istituto.
- Art. 99 Il Consiglio di Istituto esamina il progetto presentato, ne valuta la congruità con le finalità istituzionali, ne delibera l'approvazione o la non approvazione.

## ***Rapporti dell'istituto con l'esterno***

Art. 100 L'Istituto collabora ad iniziative ed attività programmate dalla Rete.

Art. 101 L'Istituto tiene rapporti con il territorio e gli altri organi istituzionali al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente:

- l'organizzazione delle attività;
- il potenziamento dei servizi;
- l'attuazione del diritto allo studio;
- le funzioni amministrative;
- l'assistenza psico-pedagogica;
- l'orientamento e le attività culturali;
- l'uso degli spazi comuni del Centro Omnicomprensivo.

Art. 102 L'Istituto organizza interventi sul territorio, tiene contatti con le aziende ed organizza incontri di studio e stages di lavoro per gli studenti, al fine di sviluppare e migliorare le qualità culturali e professionali del futuro diplomato.

## ***Allegati***

- Regolamento viaggi e visite d'istruzione
- Regolamento interno per il laboratorio di informatica
- Regolamento interno per l'aula disegno
- Regolamento interno per l'aula misure
- Norme di comportamento in palestra